



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

**REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA DISCIPLINA
DEI RIMBORSI DELLE SPESE LEGALI DA CORRISPONDERE
AI DIPENDENTI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER
RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE O AMMINISTRATIVA**

Ripartizione I AA. GG.

Settore VII Affari penali

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto e ambito di applicazione.....	1
Art. 2	Presupposti.....	2
Art. 3	Esclusioni.....	2
Art. 4	Anticipazioni.....	3
Art. 5	Conflitto d'interesse.....	4
Art. 6	Patrocinio legale.....	4

TITOLO II - NORME PROCEDIMENTALI

Art. 7	Procedimento di rimborso.....	4
Art. 8	Personale dipendente che eserciti attività assistenziale....	6
Art. 9	Limiti di rimborsabilità.....	6
Art. 10	Verifica e valutazione di congruità.....	6
Art. 11	Durata e provvedimento conclusivo del procedimento.....	7

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 12	Disposizioni finali.....	7
Art. 13	Norma transitoria.....	7
Art. 14	Norma di rinvio.....	7
Art. 15	Entrata in vigore.....	8



**REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA DISCIPLINA
DEI RIMBORSI DELLE SPESE LEGALI DA CORRISPONDERE
AI DIPENDENTI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER
RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE O AMMINISTRATIVA**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha ad oggetto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 18 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella l. 23 maggio 1997, n. 135, la disciplina relativa ai rimborsi delle spese legali sostenute dai dipendenti dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza", di seguito "Sapienza", per effetto di procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa promossi nei loro confronti in conseguenza di atti e/o fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali.

2. Il presente regolamento si applica al personale dipendente della Sapienza – docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, nonché al personale incaricato e/o onorario; il presente regolamento si applica, altresì, al personale universitario strutturato, funzionalmente assegnato o, comunque, in servizio presso l'Azienda Policlinico Umberto I di Roma, l'Azienda ospedaliera universitaria Sant'Andrea di Roma oppure presso altre strutture sanitarie convenzionate, nei limiti di quanto previsto dal successivo articolo 8. L'applicazione del presente regolamento al personale in servizio presso le Aziende e le strutture indicate al precedente periodo è condizionata al presupposto che si tratti di servizio svolto nell'interesse e per il perseguimento delle finalità dell'Ateneo che ha previamente autorizzato il servizio stesso.

3. Nel caso si tratti di funzionari onorari e/o incaricati non dipendenti, è necessario che la vicenda che abbia dato luogo al procedimento giudiziario, nel quale gli stessi risultino coinvolti, sia occorsa in costanza del servizio istituzionale e non si rilevino, a seguito di specifica istruttoria condotta dai competenti Uffici dell'Amministrazione universitaria, profili di conflitto di interesse ostativi al rimborso, secondo quanto previsto dal successivo articolo 5.

4. La disciplina del rimborso delle spese legali di cui al presente regolamento si applica agli eredi del dipendente deceduto, che abbia avviato in vita l'istanza di rimborso, in

presenza dei relativi presupposti di legge; la circostanza che il dipendente non abbia formulato l'istanza di rimborso a seguito dell'intervenuto decesso non costituisce causa impeditiva della successiva iniziativa recuperatoria degli eredi, fatto salvo il decorso del termine prescrizione del diritto al rimborso ovvero l'intervenuta rinuncia espressa del dipendente all'esercizio delle prerogative individuate all'articolo 18 del d.l. n. 67/1997.

Art. 2

Presupposti

1. Il rimborso delle spese legali è condizionato alla ricorrenza dei seguenti presupposti, in ordine ai quali l'Amministrazione universitaria potrà chiedere il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato:

- a) rapporto organico o di servizio, anche onorario, a tempo indeterminato o determinato;
- b) connessione diretta dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali;
- c) sentenza e/o provvedimento giudiziario, anche parziale, di assoluzione o di proscioglimento con formula piena, passata in giudicato, che abbia escluso positivamente la responsabilità, in sede penale, civile o amministrativa in ordine ai fatti addebitati;
- d) congruità dell'importo richiesto a titolo di rimborso.

2. I presupposti indicati al precedente comma 1 devono ricorrere simultaneamente, fatto salvo quanto previsto, per le anticipazioni dei rimborsi, dal successivo articolo 4, comma 1.

3. Con specifico riferimento ai procedimenti penali, ai sensi e per gli effetti del precedente comma 1, lett. c), il diritto al rimborso è riconosciuto allorché ricorra un provvedimento giudiziario definitivo che accerti positivamente l'esclusione dalla responsabilità, con le formule di cui all'articolo 530, comma 1, c.p.p., risultando inidonea ogni formula che definisca il giudizio in rito ovvero in termini dubitativi.

4. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, lett. d), la congruità degli importi è:

- a) verificata, in via ordinaria, dal competente Ufficio dell'Amministrazione universitaria, secondo quanto previsto dai successivi articoli 9 e 10, comma 1, del presente regolamento;
- b) valutata, nei casi controversi, dall'Avvocatura Generale dello Stato, a seguito di apposita richiesta di parere avanzata dall'Amministrazione universitaria, secondo quanto previsto dal successivo articolo 10, comma 2, del presente regolamento e, comunque, nel rispetto delle disposizioni di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.

Art. 3

Esclusioni

1. Non hanno diritto al rimborso delle spese legali i dipendenti per i quali non risultino integrati, contemporaneamente, tutti i presupposti di cui al precedente articolo 2, comma 1.

2. L'esistenza di un conflitto di interesse tra l'Amministrazione universitaria e il dipendente, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del presente regolamento, preclude il rimborso delle spese legali, anche in presenza dei presupposti di cui al precedente articolo 2.

3. In presenza di statuizione compensativa in punto di spese, da parte del giudice contabile, non è ammesso il rimborso delle spese legali, pur in presenza di dispositivo di piena assoluzione.

4. E' esclusa la rimborsabilità delle spese legali sostenute dal dipendente che abbia promosso il relativo giudizio per la tutela dei propri diritti in conseguenza di atti o fatti connessi con l'assolvimento di obblighi istituzionali o di servizio. In tal caso, l'Amministrazione universitaria, su richiesta dell'interessato, si riserva di valutare la possibilità di autorizzare espressamente l'assunzione del patrocinio diretto in giudizio del dipendente per la tutela dei diritti dello stesso, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del presente regolamento, ferma restando la verifica dell'insussistenza di eventuali profili di conflitto di interesse.

5. E' esclusa la rimborsabilità delle spese legali dei soggetti individuati all'art.1, comma 2, che beneficino di una polizza assicurativa per la copertura delle spese legali con oneri a carico dell'Amministrazione universitaria e che non abbiano provveduto ad attivare la copertura assicurativa nei termini e con le modalità previste dal relativo contratto di assicurazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 7, commi 6 e 7, del presente regolamento.

6. E' esclusa la rimborsabilità delle spese legali sostenute per giudizi di responsabilità civile, penale o amministrativa in cui siano coinvolti gli studenti specializzandi o tirocinanti, nell'esercizio delle rispettive attività formative, non rivestendo i medesimi la qualità di dipendenti dell'Amministrazione universitaria.

Art. 4

Anticipazioni

1. L'Amministrazione universitaria può concedere anticipazioni sul rimborso delle spese legali ai dipendenti che ne facciano espressa richiesta, in corso di giudizio e sempreché sulla base della valutazione degli atti e degli elementi in possesso dell'Amministrazione possa pronosticarsi un esito assolutorio del giudizio stesso. A tal fine, il dipendente dovrà allegare ogni utile documentazione che consenta all'Amministrazione la valutazione, nonché apposita fattura, in originale, quietanzata e sottoscritta dal legale, in presenza dei presupposti di cui al precedente articolo 2, comma 1, ad eccezione del presupposto di cui alla lett. c) del medesimo articolo.

2. Nell'ipotesi in cui, successivamente all'anticipazione sul rimborso, sopravvenga una sentenza definitiva non liberatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, lett. c), del presente regolamento, l'Amministrazione universitaria procede, nei confronti del dipendente, alla ripetizione delle somme già corrisposte.

Art. 5

Conflitto di interesse

1. La situazione di conflitto di interesse è integrata allorché il soggetto richiedente il rimborso delle spese legali abbia, con qualsiasi condotta che risulti idonea o adeguata, trascurato il perseguimento dei fini pubblici e istituzionali nell'espletamento delle proprie funzioni, attraverso la sostituzione dei fini pubblici con interessi personali, anche a prescindere dalla realizzazione di un danno patrimoniale o all'immagine dell'Amministrazione universitaria.

2. A titolo indicativo e non esaustivo, risulta integrata la situazione di conflitto di interesse allorché il richiedente il rimborso delle spese legali sia stato convenuto nei giudizi civili, amministrativi o per responsabilità patrimoniale, ovvero indagato e/o imputato nei giudizi penali, ove l'Amministrazione universitaria abbia partecipato o resistito, anche costituendosi parte civile.

3. La valutazione in ordine all'esistenza o meno di profili di conflitto di interesse è formalizzata dall'Amministrazione universitaria mediante l'adozione di apposito provvedimento.

4. La valutazione iniziale dell'esistenza del conflitto di interesse non pregiudica il successivo rimborso laddove, all'esito del giudizio, con sentenza definitiva, sia risultata destituita di fondamento la situazione iniziale di conflitto di interesse ed accertata l'esclusione di ogni addebito in capo al dipendente.

Art. 6

Patrocinio legale

1. I dipendenti individuati all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, qualora sottoposti a giudizio per responsabilità civile, penale o amministrativa in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, possono richiedere il patrocinio legale a cura dell'Amministrazione universitaria, che si riserva di valutarne l'opportunità, ferma restando la verifica dell'insussistenza di eventuali profili di conflitto di interesse.

2. Il patrocinio legale può essere concesso, su richiesta dell'interessato, oltre ai casi indicati al precedente comma 1, anche nell'ipotesi in cui il dipendente abbia promosso il giudizio per la tutela dei propri diritti in conseguenza di atti o fatti connessi con l'assolvimento di obblighi istituzionali o di servizio.

TITOLO II

NORME PROCEDIMENTALI

Art. 7

Procedimento di rimborso

1. I dipendenti individuati all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, ai fini del rimborso delle spese legali sostenute, all'esito del procedimento giudiziario che abbia escluso definitivamente ogni responsabilità, devono presentare apposita istanza, secondo il modello predisposto dai competenti Uffici, consultabile e scaricabile dal sito *web* istituzionale della Sapienza; l'istanza deve essere corredata di copia del

provvedimento giudiziario da cui risulti il passaggio in giudicato nonché della fattura in originale, firmata e quietanzata dal difensore di fiducia.

2. Qualora non risulti prodotto ovvero sufficientemente documentato il dettaglio delle attività svolte dal legale di fiducia, l'Amministrazione universitaria invia al richiedente un apposito prospetto da far compilare dal medesimo legale, con l'indicazione del dettaglio delle attività difensive svolte; il predetto prospetto deve essere corredato della relativa documentazione (ad esempio, verbali di udienza, copia delle memorie e degli scritti difensivi, verbali di interrogatorio) nonché di copia di ogni ulteriore documentazione attestante le spese per l'opera professionale prestata, delle quali si intenda chiedere il rimborso (ad esempio, spese di trasferta, di domiciliazione, per diritti e bolli).

3. Sono escluse dal rimborso le attività non documentate, salvo le attività di esame e studio e le sessioni, anche telefoniche, con il cliente, i colleghi, i magistrati, i corrispondenti; in tali ultimi casi, il difensore di fiducia dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, le attività svolte.

4. In sede di istruttoria delle richieste di rimborso delle spese legali sostenute, l'Amministrazione universitaria si riserva di valutare la congruità, sotto il profilo della veridicità ed attendibilità, anche in termini di proporzionalità rispetto alla consistenza dell'imputazione, delle attività dichiarate dal difensore di fiducia, anche con deferimento al Consiglio dell'Ordine e segnalazione all'Autorità giudiziaria in caso di falso documentale.

5. I soggetti che beneficino di un'assicurazione che copra le spese legali dei procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa, attivata dall'Amministrazione universitaria con oneri a proprio carico, hanno l'onere, ove intendano ottenere il rimborso delle spese legali sostenute, di denunciare il sinistro e di comunicare all'impresa assicuratrice e ai competenti Uffici dell'Amministrazione universitaria il primo atto notificato, nei termini e con le modalità previste dal contratto di assicurazione.

6. La mancata attivazione, da parte del soggetto interessato, della polizza assicurativa, nei termini e con le modalità stabilite dal contratto di assicurazione, preclude la possibilità di ottenere il rimborso da parte dell'Amministrazione universitaria. Restano salve le clausole di miglior favore e i diritti acquisiti in virtù dei contratti individuali di lavoro subordinato stipulati dall'Amministrazione universitaria o per effetto dello svolgimento delle apicali funzioni di governo della Sapienza.

7. Su richiesta dell'interessato, l'Amministrazione universitaria, al fine di poter procedere al rimborso delle spese legali, si riserva di valutare i gravi e comprovati motivi che non abbiano consentito al dipendente di effettuare, nei termini prescritti dal contratto di assicurazione, le comunicazioni indicate al precedente comma 5.

Art. 8

Personale dipendente che eserciti attività assistenziale

1. Il personale di ruolo docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, dipendente dell'Amministrazione universitaria, strutturato, funzionalmente assegnato o, comunque, in

servizio presso l'Azienda Policlinico Umberto I di Roma, presso l'Azienda ospedaliera universitaria Sant'Andrea di Roma o presso altre strutture sanitarie convenzionate, può chiedere il rimborso delle spese legali sostenute per effetto di procedimenti giudiziari promossi nei confronti dello stesso a condizione che gli atti e/o i fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali, oggetto del giudizio di responsabilità, non siano direttamente e funzionalmente riconducibili ad attività di natura assistenziale, come tale prestata nell'interesse della struttura sanitaria.

Art. 9

Limiti di rimborsabilità

1. Il rimborso delle spese legali in ordine agli onorari professionali ed ai diritti è disposto fino a concorrenza della media tra i minimi e i massimi previsti dalla vigente tariffa professionale, per ogni voce di attività dichiarata e riconosciuta nella stessa, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2.

2. Il rimborso delle spese legali in ordine agli onorari professionali ed ai diritti riferito ad attività di difesa nei procedimenti penali è riconosciuto fino al limite massimo per ogni voce di attività dichiarata e prevista dalla vigente tariffa professionale.

3. Nei giudizi per responsabilità penale, ai fini del rimborso delle spese legali non si terrà conto delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, comma 2, della vigente tariffa professionale penale, approvata con d.m. (Ministero della giustizia) 8 aprile 2004, n. 127.

4. Nei giudizi per responsabilità penale, il rimborso delle spese legali, in presenza dei presupposti di ammissibilità prescritti dalla vigente normativa e dal presente regolamento, è corrisposto per le attività effettuate, in modo documentato, da non più di due avvocati di fiducia.

Art. 10

Verifica e valutazione di congruità

1. La verifica e valutazione di congruità delle somme richieste a titolo di rimborso è effettuata, in via ordinaria, dal competente Ufficio dell'Amministrazione universitaria, secondo i parametri di cui al precedente articolo 9 e secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4.

2. Nei casi controversi, in particolare sulla entità e sull'ammissibilità delle richieste di rimborsi o delle anticipazioni delle spese legali, l'Amministrazione universitaria può richiedere, nel rispetto delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, un parere all'Avvocatura Generale dello Stato, al fine di acquisire la valutazione della congruità delle somme richieste a titolo di rimborso.

Art. 11

Durata e provvedimento conclusivo del procedimento

1. Il procedimento di rimborso delle spese legali si conclude con l'adozione del provvedimento autorizzativo della spesa da parte dell'Ufficio procedente entro 30 giorni dalla data di ricezione della relativa istanza.

2. Il termine indicato al precedente comma 1 è sospeso nell'ipotesi in cui l'Amministrazione universitaria richieda il parere di congruità all'Avvocatura Generale dello Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del presente regolamento, o un supplemento istruttorio all'interessato o ad organi dell'Amministrazione diversi dall'Ufficio responsabile del procedimento. Nei casi di sospensione, il termine di cui al precedente comma 1 riprende a decorrere dalla data in cui perviene all'Amministrazione la documentazione istruttoria.

3. Il procedimento di rimborso delle spese legali si conclude con provvedimento formale all'esito dell'istruttoria svolta dal competente Ufficio dell'Amministrazione universitaria.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 12

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento abrogano e sostituiscono le previgenti disposizioni interne in materia di rimborsi delle spese legali, fatta salva la disciplina transitoria di cui al successivo articolo 13.

Art. 13

Norma transitoria

1. I procedimenti di rimborso delle spese legali che risultino già incardinati con numero di protocollo ufficiale di data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento sono definiti in base alla previgente disciplina interna di cui alle delibere del Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 1999 e del 21 aprile 2000.

Art. 14

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 18 del d.l. n. 67/1997, alla tariffa professionale penale, approvata con d.m. (Ministero della giustizia) 8 aprile 2004, n. 127, alle norme del codice di procedura civile e penale nonché alla vigente normativa in materia.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, emanato con decreto rettorale, entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito *web* della Sapienza.